

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b><i>STRUTTURA PROPONENTE</i></b> UOC AFFARI GENERALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA ALPI	
Oggetto: COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA. ASSUNZIONE ONERI PER IL PERIODO 09 AGOSTO 2023 - 08 AGOSTO 2026.	
Proposta di delibera: 2258/23 del: 05/12/2023	
L'Estensore: FORTE FRANCESCO	Data 05/12/2023
Il Responsabile del Procedimento: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

## Il Direttore UOC Affari Generali e gestione amministrativa Alpi

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- VISTO il comma 13, dell'art.3 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, tra l'altro, recita: *"..... L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti."*;
- VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., concernente le *"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"*, ed in particolare il comma 13 dell'art.10, così come modificato dalla Legge Regionale 28 aprile 2006, n.4 e dalla Legge Regionale 24 novembre 2014, n.12, che recita *"Ai membri del collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali...."*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00093 del 09.06.2023 avente ad oggetto: *"Designazione componente effettivo del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata"* che, al punto n. 3, recita *"...che al designato, come agli altri componenti del Collegio Sindacale, spettano le indennità e gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale del 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata"*;
- PREMESSO che il Direttore Generale, con deliberazione n.763/DG del 09 agosto 2023, ha proceduto alla nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, con decorrenza in pari data e per la durata di tre anni, con l'individuazione dei componenti effettivi, nelle persone di seguito indicate:
- Dott. Giovanni Capogreco, in rappresentanza della Regione Lazio (Presidente);
  - Dott. Giovanni De Summa, in rappresentanza del Ministero della Salute (Componente);
  - Dott. Enrico Martino, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Componente);
- che con la medesima deliberazione è stato disposto, tra l'altro, di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e dell'art.10 comma 13 della Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che con parere n.446 del 23 aprile 1996 il Consiglio di Stato, Sez. Terza, ha ritenuto che il compenso spettante al Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie Locali va commisurato a tutti gli emolumenti spettanti al Direttore Generale ivi compresa la quota di maggiorazione percentuale del trattamento economico annuo eventualmente riconosciuta dalla Regione;

che con nota protocollo n. U0924407 del 28/10/2020, trasmessa agli Enti del SSR, la Regione Lazio, si è espressa ripercorrendo la normativa di riferimento anche per quanto attiene alla composizione del Collegio Sindacale ed alla sua connotazione quale “organo terzo” e indipendente, ed ha ritenuto che tale indipendenza “*possa essere in qualche modo compromessa da un potenziale interesse di parte, laddove gli emolumenti dei sindaci fossero riconnessi alla quota accessoria attribuita al direttore generale per il conseguimento dei risultati di gestione, con conseguente ricaduta sul giudizio di valutazione di atti compiuti dall’Azienda rappresentata dal Direttore generale*”, concludendo di ritenere ragionevole “*propendere per l’orientamento che commisura il trattamento economico del collegio al trattamento del direttore generale e non anche alla quota aggiuntiva anzi richiamata*”;

che successivamente, con nota protocollo n.229703 del 04.12.2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto, in contrario avviso rispetto alla suddetta nota regionale, di dover ricomprendere nella base di calcolo dell’indennità lorda del Collegio Sindacale, tutti gli emolumenti corrisposti al Direttore Generale, ivi compresa la retribuzione di risultato eventualmente attribuitagli;

TENUTO CONTO altresì, della giurisprudenza in argomento e dei provvedimenti adottati da altri Enti che hanno riconosciuto, al Collegio Sindacale, l’indennità lorda comprensiva della quota variabile;

della nota della Regione Lazio n. 2025 DB/08/13 del 07.01.2013, acquisita al protocollo generale con n.1184 del 14.01.2013 con la quale la Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione ed assistenza territoriale - Area Giuridico Normativa Istituzionale ha ritenuto che l’Azienda possa corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, qualora siano professionisti, il contributo di cassa professionale nonché l’importo relativo all’IVA, oltre all’indennità annua pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore Generale, ai sensi dell’art.10, comma 13 della Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.;

CONSIDERATO che questa Azienda, con nota protocollo n.36434 del 06.11.2023, ha comunicato alla Regione Lazio l’intendimento di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale l’indennità annua lorda, comprensiva della quota percentuale corrisposta al Direttore Generale, in ragione del raggiungimento dei risultati e della realizzazione degli obiettivi allo stesso attribuiti;

che, allo stato, non è pervenuta, da parte del suddetto Ente, alcuna indicazione in merito;

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3, comma 13 del decreto legislativo n. 502/92 e dall’art.10 comma 13 della predetta Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., a corrispondere:

- per ciascuno dei Componenti del Collegio Sindacale, una indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale, quantificata in €14.719,02 oltre al contributo di cassa professionale ed IVA, ove prevista dal regime fiscale di adesione, come indicato nella suddetta nota regionale;

- per il Presidente, una maggiorazione del 20% della sopra indicata indennità annua lorda, quantificata in € 2.943,80, per un totale di €17.662,82, oltre al contributo di cassa professionale ed IVA, ove prevista dal regime fiscale di adesione, come indicato nella suddetta nota regionale;

di dover quantificare il costo complessivo dell'indennità lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale, per il periodo dal 09 agosto 2023 e fino al 08 agosto 2026, comprensivo, allo stato, del contributo di cassa professionale per ogni componente e dell'IVA solo per uno dei componenti, in osservanza delle dichiarazioni pervenute all'Azienda dagli stessi, relative al proprio regime fiscale di adesione, così come segue:

- anno 2023 € 20.687,64 (dal 09 agosto 2023 al 31 dicembre 2023);
- anno 2024 € 52.352,60;
- anno 2025 € 52.352,60;
- anno 2026 € 31.664,96 (dal 1° gennaio 2023 al 08 agosto 2026);

di poter, altresì, rinviare a successivo atto, la quantificazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, riferito alla quota variabile che sarà corrisposta al Direttore Generale, in ragione del raggiungimento dei risultati e della realizzazione degli obiettivi allo stesso attribuiti, fatto salvo l'eventuale parere contrario espresso dalla Regione Lazio e/o ogni eventuale, successiva, disposizione contraria in merito, espressa da Enti e/o Organi competenti;

di poter prevedere che tali importi saranno calcolati annualmente, riparametrati in frazione di dodicesimi, relativamente all'effettivo periodo in carica di ciascun componente del Collegio Sindacale;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONE**

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3, comma 13 del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art.10 comma 13 della predetta Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., a corrispondere:
  - per ciascuno dei Componenti del Collegio Sindacale, una indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale, quantificata in €14.719,02 oltre al contributo di cassa professionale ed IVA, ove prevista dal regime fiscale di adesione, come indicato nella suddetta nota regionale;
  - per il Presidente, una maggiorazione del 20% della sopra indicata indennità annua lorda, quantificata in € 2.943,80, per un totale di €17.662,82, oltre al contributo di cassa professionale ed IVA, ove prevista dal regime fiscale di adesione, come indicato nella suddetta nota regionale;
- di quantificare il costo complessivo dell'indennità lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale, per il periodo dal 09 agosto 2023 e fino al 08 agosto 2026, comprensivo, allo stato, del contributo di cassa professionale per ogni componente e dell'IVA solo per uno dei componenti, in osservanza delle dichiarazioni pervenute all'Azienda dagli stessi, relative al proprio regime fiscale di adesione, così come segue:
  - anno 2023 € 20.687,64 (dal 09 agosto 2023 al 31 dicembre 2023);
  - anno 2024 € 52.352,60;
  - anno 2025 € 52.352,60;
  - anno 2026 € 31.664,96 (dal 1° gennaio 2023 al 08 agosto 2026);

- di prevedere che il costo relativo all'anno 2023, di € 20.687,64 derivante dal presente provvedimento trova riferimento al conto n. 509030101 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi e Collegio sindacale" macro 7, sub 20;
- di rinviare a successivo atto, la quantificazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, riferito alla quota variabile che sarà corrisposta al Direttore Generale, in ragione del raggiungimento dei risultati e della realizzazione degli obiettivi allo stesso attribuiti, fatto salvo l'eventuale parere contrario espresso dalla Regione Lazio e/o ogni eventuale, successiva, disposizione contraria in merito, espressa da Enti e/o Organi competenti;
- di prevedere che tali importi saranno calcolati annualmente, riparametrati in frazione di dodicesimi, relativamente all'effettivo periodo in carica di ciascun componente del Collegio Sindacale;

I costi di cui al presente atto sono correttamente imputati sul conto economico ivi indicato e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

#### DELIBERA

di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art.31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art.32 L.69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.